

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### Decreto n. 350 del 31 Marzo 2022

**Approvazione della disciplina controlli sulla fruibilità pubblica dei beni ecclesiastici e religiosi oggetto delle convenzioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 69 del 14 ottobre 2014 e ss. mm. ii.**

#### Visti

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012 n. 122, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", con il quale:
  - è stato prorogato al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012;
  - è stato istituito un apposito Fondo per la ricostruzione;
  - il Presidente della Regione Emilia-Romagna è stato nominato Commissario delegato per la ricostruzione,

l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti;

- a favore del Commissario delegato è stata autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;
- si è stabilito che i Presidenti delle Regioni - Commissari delegati:
  - dispongano la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, nonché per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;
  - predispongano e attuino un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e privati, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - predispongano e attuino un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, equiparati agli immobili di cui sopra; e stipulano apposite convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde conseguire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi;
- la Legge Regionale n. 16 *Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012*;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 2084 del 14 dicembre 2015 e s.m., con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012, ai sensi della Legge regionale n. 6 del 2004, e si è provveduto ad aggiornare la ripartizione dei compiti, delle responsabilità e l'assetto organizzativo a supporto del Commissario;

**Viste** altresì, le seguenti disposizioni, con le quali è stato rispettivamente prorogato al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2018, al 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2021 e da ultimo al 31 dicembre 2022, il termine di

scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012:

- articolo 6 del Decreto-Legge 26 aprile 2013 n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013 n. 71;
- articolo 7, comma 9-ter, del Decreto-Legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164;
- articolo 13, comma 1, del Decreto-Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125;
- articolo 11, comma 2 bis, del Decreto-Legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016 n. 21;
- articolo 2 bis, comma 44, del Decreto-Legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172;
- articolo 15, comma 6, del Decreto-Legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8;
- articolo 1, comma 459, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234;

**Dato atto** che il sottoscritto Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, insediato il giorno 28 febbraio 2020, ricopre senza soluzione di continuità dal 29 dicembre 2014, data del primo insediamento, funzioni di Commissario Delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122;

**Richiamate** le proprie Ordinanze:

- n. 83 del 5 dicembre 2012 *Riparazione con rafforzamento locale e ripristino con miglioramento sismico degli edifici religiosi (chiese). Approvazione programma interventi immediati per garantire la continuità dell'esercizio del culto;*
- n. 69 del 14 ottobre 2014, modificata dall'Ordinanza n. 37 del 29 luglio 2015, *Fruibilità pubblica dei beni ecclesiastici e religiosi oggetto di finanziamento in base al comma 1 lett. B-bis) dell'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012. Approvazione schema di convenzione;*
- n. 17 del 11 giugno 2021 *Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani annuali 2013 - 14 - 15 - 16 - 18 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica-Università;*

approvazione modifiche ed integrazioni al mese di maggio 2021;

- n. 5 del 10 marzo 2022 *Integrazioni e modifiche all'Ordinanza n. 69 del 14 ottobre 2014 già modificata con l'Ordinanza n. 37 del 29 luglio 2015 sulla fruibilità pubblica dei beni ecclesiastici e religiosi oggetto di finanziamento in base al comma 1 lett. B-bis) dell'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012;*

**Richiamate**, in particolare, le seguenti disposizioni:

- articolo 19, comma 10, del Regolamento, Allegato "E" della citata Ordinanza n. 17/2021: *"Relativamente agli immobili di proprietà di enti ecclesiastici e/o religiosi, il Commissario Delegato, con proprio atto, definisce le modalità di controllo del rispetto dei termini delle convenzioni stipulate ai sensi dell'ordinanza n. 69 del 14/10/2014, che stabiliscono le modalità di fruizione pubblica del bene, e le indicazioni per armonizzarle con le esigenze delle comunità in cui ricadono gli immobili";*
- articolo 4 (Controlli), comma 2, dell'Ordinanza n. 5/2022: *"L'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012 procederà, a campione, a verificare il rispetto delle convenzioni relative agli interventi inseriti nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, comprese quelle stipulate per gli interventi finanziati attraverso l'Ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012, per i quali il soggetto attuatore abbia comunicato la conclusione dei lavori di riparazione o ripristino dell'immobile, successivamente all'erogazione del saldo del contributo";*

**Rilevato** che, nel rispetto delle previsioni sopra riportate, occorre disciplinare i controlli sulla fruibilità pubblica dei beni ecclesiastici e religiosi oggetto delle convenzioni stipulate ai sensi della suddetta Ordinanza n. 69 del 14 ottobre 2014 e ss. mm. ii.;

**Ritenuto** di approvare, l'Allegato 1 *"Procedura per lo svolgimento dei controlli sulle convenzioni per la fruibilità pubblica dei beni ecclesiastici e religiosi stipulate ex Ordinanza n. 69/2014 e smi"* e l'Allegato 2 *"Liste di controllo per la verifica della modalità di fruizione pubblica del bene"*, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Dato atto** che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto previsto dalla *"Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022"* approvata con

Determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale;

**DECRETA**

- 1) di approvare, relativamente alla disciplina dei controlli sulla fruibilità pubblica dei beni ecclesiastici e religiosi oggetto delle convenzioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 69 del 14 ottobre 2014 e ss. mm. ii, i seguenti Allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
  - Allegato 1, recante "*Procedura per lo svolgimento dei controlli sulle convenzioni per la fruibilità pubblica dei beni ecclesiastici e religiosi stipulate ex Ordinanza n. 69/2014 e smi*"
  - Allegato 2, recante "*Liste di controllo per la verifica della modalità di fruizione pubblica del bene*";
- 2) di pubblicare il presente Decreto, ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto previsto dalla Direttiva approvata con Determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale.

Bologna,

Stefano Bonaccini  
(firmato digitalmente)

## Allegato 1

### **Procedura per lo svolgimento dei controlli sulle convenzioni per la fruibilità pubblica dei beni ecclesiastici e religiosi stipulate ex Ordinanza n. 69/2014 e s.m.i.**

#### **INDICE**

<b>1. Riferimenti normativi</b> .....	1
<b>2. Scopo e campo di applicazione</b> .....	1
<b>3. Modalità di svolgimento dei controlli</b> .....	2
3.1 Modalità del sorteggio (ed eventuali indicazioni di controlli sistematici) .....	2
3.2 Comunicazione al soggetto attuatore.....	3
3.3 Tempi e modalità dello svolgimento dei controlli.....	3
3.4 Richiesta documentale propedeutica .....	3
3.5 Verifiche da remoto .....	4
3.6 Verifiche in situ .....	4
3.7 Analisi delle risultanze delle verifiche .....	4
<b>4. Gestione delle violazioni e casi di controllo sistematico</b> .....	5

#### **1. Riferimenti normativi**

- Decreto-Legge n. 74/2012;
- Legge regionale n. 16/2012;
- Ordinanza n. 83/2012 “Riparazione con rafforzamento locale e ripristino con miglioramento sismico degli edifici religiosi (chiese). Approvazione programma interventi immediati per garantire la continuità dell’esercizio del culto” come modificata da Ordinanza n. 22/2017;
- Ordinanza n. 17/2021 “Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani annuali 2013 - 14 - 15 - 16 - 18 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica-Università: approvazione modifiche ed integrazioni al mese di maggio 2021”;
- Ordinanza n. 69/2014 (così come modificata e integrata dall’Ordinanza n. 37/2015);
- Ordinanza n. 5/2022 “Integrazioni e modifiche all’Ordinanza n. 69 del 14 ottobre 2014 già modificata con l’Ordinanza n. 37 del 29 luglio 2015 sulla fruibilità pubblica dei beni ecclesiastici e religiosi oggetto di finanziamento in base al comma 1 lett. B-bis) dell’articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012”;

#### **2. Scopo e campo di applicazione**

Con la disposizione di cui all’articolo 19, comma 10, del Regolamento, Allegato “E” della citata Ordinanza n. 17/2021, è stabilito che: *“Relativamente agli immobili di proprietà di enti ecclesiastici e/o religiosi, il Commissario Delegato, con proprio atto, definisce le modalità di controllo del rispetto dei termini delle convenzioni stipulate ai sensi dell’ordinanza n. 69 del 14/10/2014, che stabiliscono*

le modalità di fruizione pubblica del bene, e le indicazioni per armonizzarle con le esigenze delle comunità in cui ricadono gli immobili”.

Inoltre, con la disposizione di cui alla citata Ordinanza n. 5/2022, articolo 4 (Controlli), comma 2, è stabilito che: “L’Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012 procederà, a campione, a verificare il rispetto delle convenzioni relative agli interventi inseriti nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, comprese quelle stipulate per gli interventi finanziati attraverso l’Ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012, per i quali il soggetto attuatore abbia comunicato la conclusione dei lavori di riparazione o ripristino dell’immobile, successivamente all’erogazione del saldo del contributo”.

Al fine di dare attuazione a tali previsioni, è indicata di seguito la procedura sullo svolgimento degli audit sulle convenzioni stipulate tra il Commissario Delegato e i legali rappresentanti degli Enti ecclesiastici o religiosi proprietari degli immobili inseriti nei programmi di finanziamento alla ricostruzione pubblica<sup>1</sup>.

### 3. Modalità di svolgimento dei controlli

#### 3.1 Modalità del sorteggio (ed eventuali indicazioni di controlli sistematici)

Si procede ad assoggettare a controllo a campione le convenzioni relative agli interventi per i quali il soggetto attuatore ha comunicato la conclusione dei lavori di riparazione o ripristino dell’immobile, comprese quelle stipulate per gli interventi previsti con Ordinanza n. 83/2012<sup>2</sup>.

L’estrazione del campione da sottoporre a controllo è effettuata con **cadenza annuale**, e riguarda il 30% delle convenzioni stipulate, per le quali è stato emesso il decreto di liquidazione del saldo del contributo (in occasione del quale viene comunicata al Commissario l’ultimazione dei lavori).

La *popolazione* da cui estrarre il campione oggetto di verifica viene aggiornata con la stessa cadenza, eliminando gli edifici oggetto di convenzione che ha esaurito la sua validità temporale, ed aggiungendo quelli per i quali frattanto si sia pervenuti all’erogazione del saldo.

Nel caso di immobile oggetto di intervento in più stralci, la convenzione entra nella *popolazione* da cui estrarre il campione con la conclusione dei lavori e dunque con la liquidazione del saldo relativi al primo stralcio, e continua a farne parte per tutto il periodo di efficacia ovvero anche per i 10 anni successivi alla conclusione dei lavori e dunque alla liquidazione del saldo relativi all’ultimo stralcio.

Si procede alle estrazioni del campione utilizzando il “generatore di numeri casuali” disponibile sul sito web della Regione Emilia-Romagna (<https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/Default.aspx>), già approvato quale strumento di selezione nell’ambito della Delibera di Giunta Regionale n. 76/2014 “atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell’art 12 della Legge Regionale n. 15/2013 sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo”.

Ai fini della selezione per il sorteggio, gli interventi vengono identificati con il numero di repertorio e la data della convenzione stipulata, ed associati ad un numero progressivo.

---

<sup>1</sup> L’obbligo di stipulazione della convenzione non è previsto per gli interventi di modesta entità, quelli, cioè, inferiori all’importo di euro 50.000,00 previsti dall’Ordinanza n. 121 del 11 ottobre 2013 e s.m.i. e successivi aggiornamenti, compreso, da ultimo, quello con Ordinanza n. 17 del 11 giugno 2021 (Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012), e per quegli interventi relativi agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, ma che non presentano un uso pubblico (es. canoniche, palazzi vescovili, parti residenziali dei monasteri e conventi, etc.).

<sup>2</sup> Gli interventi finanziati con l’ordinanza 83 costituiscono parziale eccezione in quanto per essi in molti casi la convenzione è stata stipulata dopo il decreto di assegnazione del contributo.

Le estrazioni successive vengono effettuate sul campione aggiornato annualmente.

Della data e dell'ora delle estrazioni viene data notizia sulla pagina web di FENICE, <https://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/fenice>, con almeno una settimana di anticipo in modo da permettere ai soggetti attuatori interessati di partecipare alle operazioni, che saranno pubbliche ed espletate per via telematica.

Di ogni estrazione viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Dirigente del Settore Gestione Tecnica degli Interventi di Ricostruzione e dei Contratti presso l'Agenzia Regionale per la Ricostruzione sisma 2012, o suo delegato, e da due testimoni. Viene altresì pubblicato sulla pagina web di FENICE l'elenco degli interventi estratti, suddivisi per soggetto attuatore.

### 3.2 Comunicazione al soggetto attuatore

Dei risultati dell'estrazione viene data notizia ai soggetti attuatori interessati, mediante una comunicazione di avvio delle attività di controllo, specificando tempi e modi dello svolgimento delle verifiche, ed in particolare della richiesta documentale propedeutica, come stabilito nei paragrafi successivi

In caso di cessione dell'immobile, il soggetto attuatore dell'intervento oggetto di finanziamento indica il nuovo titolare, sul quale ricadono gli obblighi derivanti dalla convenzione stessa, e che sarà coinvolto nelle operazioni di controllo, previa comunicazione specifica dell'avvio delle attività di controllo.

### 3.3 Tempi e modalità dello svolgimento dei controlli

Per ogni intervento da estratto per il controllo da parte dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione – sisma 2012, il Dirigente del Settore Gestione Tecnica degli Interventi di Ricostruzione e dei Contratti nomina con apposito provvedimento il team di verifica (coordinatore/PO e funzionari/referenti).

A seguito della comunicazione di avvio delle attività di controllo di cui al paragrafo precedente, viene elaborato, sulla base delle informazioni fornite dai soggetti interessati, un **programma specifico di controlli** che prevede una scansione temporale massima di 6 mesi, e che potrà essere riesaminato qualora siano riscontrate delle non conformità.

Il programma dei controlli comprende valutazioni di natura documentale, verifiche “da remoto”, e sopralluoghi in sito, come specificato di seguito.

In particolare, l'accertamento riguarda:

- l'apertura al pubblico secondo gli orari e le modalità previsti (si vedano gli artt. 3, 3 a e 3b dell'allegato all'Ordinanza n. 69/2014 – schema di convenzione);
- la notifica a eventuali cessionari dell'onere di apertura al pubblico e della relativa durata previsti dalla convenzione;
- la corretta informativa al pubblico sui finanziamenti concessi e sulla visitabilità dell'immobile.

### 3.4 Richiesta documentale propedeutica

Il coordinatore/PO incaricato procede, entro 30 giorni dall'estrazione degli interventi soggetti a controllo, alla comunicazione di avvio delle attività di controllo di cui al precedente punto 3.2, che contiene la richiesta dei documenti minimi atti ad attestare il rispetto della convenzione e l'indicazione del team di verifica nominato per ciascun intervento, tramite PEC.

In particolare, è richiesto di indicare o di fornire:

- siti web istituzionali – e non – o altro materiale divulgativo (guide turistiche, dépliant, avvisi sui social network etc.) dove sono riportate le informazioni di apertura al pubblico (art 3, 3a o 3b della convenzione);
- documentazione attestante l’eventuale cessione (onerosa o gratuita) dell’immobile e la notifica agli acquirenti/utenti dell’onere di apertura al pubblico;
- giorni/orari di apertura nel caso di convenzioni stipulate ex art. 3 della convenzione;
- lista dei giorni di apertura nel caso di convenzioni stipulate ex art. 3a della convenzione;
- numeri di contatto per la prenotazione nel caso di convenzioni stipulate ex art. 3b della convenzione.

### 3.5 Verifiche da remoto

Le verifiche da remoto saranno svolte con le seguenti modalità:

- consultazione di siti web (es. siti istituzionali o parrocchiali, profili social etc.) per la verifica della pubblicizzazione della fruizione pubblica;
- consultazione di altro materiale divulgativo dove è riportata l’informazione sugli orari di apertura;
- contatto telefonico per verificare che il servizio di prenotazione telefonica risulti attivo e funzionante.

### 3.6 Verifiche in situ

Le verifiche presso gli edifici hanno l’obiettivo di raccogliere le evidenze oggettive di quanto dichiarato nella convenzione e nella produzione documentale richiesta inizialmente. In particolare viene accertato che:

- gli orari previsti per l’esercizio del culto siano effettivamente esposti sul bene;
- l’accesso al pubblico sia consentito sino ad esaurimento dei posti e comunque nei limiti stabiliti dalle norme di pubblica sicurezza;
- il proprietario del bene abbia provveduto all’apposizione di un avviso esterno all’edificio in cui siano indicate le informazioni relative ai finanziamenti concessi, ai soggetti attuatori ed alle modalità per la visita dell’immobile.

Nel caso in cui i beni siano oggetto di cessione, sono convocati per lo svolgimento della verifica anche gli acquirenti o utenti.

Gli accertamenti sono svolti mediante l’ausilio di liste di controllo, cosiddette check list, approvate con il presente Decreto (Allegato 2).

### 3.7 Analisi delle risultanze delle verifiche

Al termine dell’attività di controllo, per ciascun immobile oggetto di convenzione estratto, è redatto apposito verbale, sottoscritto dal coordinatore/PO e dal funzionario/referente dell’Agenzia Regionale per la ricostruzione – sisma 2012 e vistato dal Dirigente del Settore Gestione Tecnica degli Interventi di Ricostruzione e dei Contratti.

A corredo del verbale, è allegata la check list, approvata dal presente Decreto (Allegato 2), compilata in ogni sua parte e firmata dal funzionario/referente, per consentire ai tecnici istruttori allo scopo individuati di adottare criteri omogenei nelle attività di controllo.

Al termine delle verifiche il report finale sugli esiti del controllo è trasmesso, su base annuale, a ciascun soggetto nei confronti del quale è stata esercitata l'attività di controllo.

Di tutte le attività di controllo viene annualmente redatto un sintetico rapporto che verrà sottoposto all'approvazione del Commissario delegato.

#### **4. Gestione delle violazioni e casi di controllo sistematico**

In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, accertato nel corso dei controlli, di cui è dato atto nel verbale, su proposta del coordinatore/PO incaricato del controllo, il Dirigente del Settore Gestione Tecnica degli Interventi di Ricostruzione e dei Contratti informa il Commissario delegato.

Il Commissario delegato procede alla diffida del soggetto nei confronti del quale è stata esercitata l'attività di controllo, indicando le azioni preventive o correttive da intraprendere ai fini della risoluzione ed assegnando un termine di 60 giorni per adempiere.

Contestualmente si procede, nell'ambito del programma di controlli elaborato, alla pianificazione di ulteriori controlli – con scansione temporale di sei mesi – atti a verificare la risoluzione della non conformità.

Qualora si accerti la mancata apertura al pubblico (o altra inadempienza agli obblighi previsti dalla convenzione) si procede al recupero del contributo erogato con i seguenti criteri:

- se il soggetto non provvede alla risoluzione delle difformità entro il termine assegnato con la diffida del Commissario, si procede al recupero del contributo in ragione della proporzione fra il restante periodo di validità della convenzione e la durata totale della stessa, calcolato a decorrere dall'ultimo controllo effettuato;
- in caso di risoluzione della difformità entro il termine assegnato con la diffida del Commissario, non si procede al recupero del contributo, ma si dispone il controllo sistematico per l'anno successivo, a prescindere dall'esito dell'estrazione;
- in caso di inottemperanza rilevata anche nell'anno successivo, si procederà a reiterare la diffida e si applicherà il recupero parziale del contributo in quota proporzionale al periodo intercorso tra i due controlli.

Nel caso di immobile oggetto di intervento in più stralci, l'eventuale importo da recuperare è calcolato sull'importo complessivo dato dalla somma del contributo di tutti gli stralci conclusi al momento dell'accertamento.

## Allegato 2

### Liste di controllo per la verifica della modalità di fruizione pubblica del bene

Data del controllo in situ \_\_\_\_\_

Data della fine lavori \_\_\_\_\_

Data del decreto di saldo \_\_\_\_\_

<b>Modalità di fruizione del bene ecclesiastico e/o religioso</b> - bene aperto al pubblico secondo gli orari previsti per l'esercizio del culto					
Art 3	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	Note	Modalità di verifica
3.1	L'immobile, come indicato nella planimetria allegata alla convenzione, è aperto al pubblico secondo gli orari previsti per l'esercizio del culto.				
	Gli orari previsti per l'esercizio del culto sono effettivamente esposti sul bene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		In situ
	Gli orari previsti per l'esercizio del culto sono riportati su siti istituzionali o parrocchiali o diffusi sui social media	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Documentale e da remoto
3.2	L'accesso al pubblico è consentito sino ad esaurimento dei posti e comunque nei limiti stabiliti dalle norme di pubblica sicurezza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		In situ
3.3	In caso di cessione del bene sia a titolo oneroso che gratuito è fatto obbligo ai proprietari di notificare agli acquirenti ed agli utenti a qualunque titolo del bene l'onere di apertura al pubblico e la relativa durata previsti nella convenzione.				
	Il bene è stato oggetto di cessione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Documentale
	Sono stati notificati agli acquirenti ed agli utenti a qualunque titolo del bene l'onere di apertura al pubblico e la relativa durata previsti nella convenzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Documentale
3.4	Il proprietario del bene ha provveduto all'apposizione di un avviso esterno all'edificio in cui sono indicate le informazioni relative ai finanziamenti concessi, ai soggetti attuatori ed alle modalità per la visita dell'immobile.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		In situ

<b>Modalità di fruizione del bene ecclesiastico e/o religioso</b> - bene aperto al pubblico almeno 15 giorni all'anno					
Art 3a	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	Note	Modalità di verifica
3 a 1	L'immobile, come indicato nella planimetria allegata alla convenzione, è aperto al pubblico per almeno quindici giorni l'anno in coincidenza con eventi religiosi e secondo il programma che è affisso all'esterno dello edificio. L'immobile è altresì aperto al pubblico previa prenotazione telefonica da effettuarsi almeno quindici giorni precedenti alla visita per un numero di persone non inferiore a dieci.				
	Le giornate di apertura e le modalità per la prenotazione telefonica sono effettivamente esposte sul bene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		In situ
	Le giornate di apertura e le modalità per la prenotazione telefonica sono riportate su siti istituzionali o parrocchiali o diffuse sui social media	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Documentale e da remoto
	La prenotazione telefonica risulta attiva e funzionante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Documentale e da remoto
3 a 2	L'accesso al pubblico non ha limiti numerici.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		In situ
3 a 3	In caso di cessione del bene sia a titolo oneroso che gratuito è fatto obbligo ai proprietari di notificare agli acquirenti ed agli utenti a qualunque titolo del bene l'onere di apertura al pubblico e la relativa durata previsti nella presente convenzione.				
	Il bene è stato oggetto di cessione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Documentale
	Sono stati notificati agli acquirenti ed agli utenti a qualunque titolo del bene l'onere di apertura al pubblico e la relativa durata previsti nella convenzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Documentale
3 a 4	Il proprietario del bene ha provveduto all'apposizione di un avviso esterno all'edificio in cui sono indicate le informazioni relative ai finanziamenti concessi, ai soggetti attuatori ed alle modalità per la visita dell'immobile.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		In situ

<b>Modalità di fruizione del bene ecclesiastico e/o religioso</b> - bene aperto al pubblico solo previa prenotazione telefonica					
Art 3b	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	Note	Modalità di verifica
3b 1	L'immobile, come indicato nella planimetria allegata alla convenzione, è aperto al pubblico solo previa prenotazione telefonica da effettuarsi almeno quindici giorni precedenti alla visita e per un numero di persone non inferiore a 10				
	Le modalità per la prenotazione telefonica sono effettivamente esposte sul bene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		In situ
	Le modalità per la prenotazione telefonica sono riportate su siti istituzionali o parrocchiali o diffuse sui social media	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Documentale e da remoto
	La prenotazione telefonica risulta attiva e funzionante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Documentale e da remoto
3b 2	L'accesso al pubblico non ha limiti numerici.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		In situ
3b 3	In caso di cessione del bene sia a titolo oneroso che gratuito è fatto obbligo ai proprietari di notificare agli acquirenti ed agli utenti a qualunque titolo del bene l'onere di apertura al pubblico e la relativa durata previsti nella presente convenzione.				
	Il bene è stato oggetto di cessione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Documentale
	Sono stati notificati agli acquirenti ed agli utenti a qualunque titolo del bene l'onere di apertura al pubblico e la relativa durata previsti nella convenzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Documentale
3b 4	Il proprietario del bene ha provveduto all'apposizione di un avviso esterno all'edificio in cui sono indicate le informazioni relative ai finanziamenti concessi, ai soggetti attuatori ed alle modalità per la visita dell'immobile.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		In situ

Luogo e data

Il compilatore